

II COMMISSIONE GIUSTIZIA

Associazione
"SENZA VELI SULLA LINGUA"
Cod. Fisc. 97669310159
Partita I.V.A. 09891630965

Associazione Senza Veli sulla Lingua

Presidente Ebla Ahmed

contributo scritto elaborato dall'Avv. Paola Tindara Paladina

su C. 1294 Disegno di legge presentato in data 12 luglio 2023

Chiamati, per la seconda volta, ad esprimere un parere sugli interventi normativi volti a contrastare la violenza sulle donne e la violenza domestica, siamo lusingate e al tempo stesso entusiaste di poter apportare il nostro contributo, seppur elaborato in un brevissimo lasso di tempo.

L'elevato numero di femminicidi e il sempre più crescente aumento dei reati spia, ci inducono a ritenere di essere in un momento di emergenza sociale, in cui l'obiettivo che bisogna prefiggersi è quello di tentare di arginare e combattere il fenomeno della violenza sulle donne.

La prima riflessione da fare è sulla necessità di un intervento legislativo specifico volto ad evitare che condotte gravi vengano spesso minimizzate a semplici conflitti, quando invece - dati alla mano - l'epilogo è spesso il più drammatico.

Sensibilizzare l'opinione pubblica e concentrarsi sul sistema educativo dei giovani dovrebbero essere obiettivi centrali. Eppure, il quadro legislativo vigente - sebbene articolato - non è ancora in grado di prevenire in modo efficace tali situazioni, e presta il fianco ad alcuni punti critici che ne indeboliscono l'efficacia.

In tale contesto di emergenza si colloca l'intervento governativo che, nello specifico, consta di 15 articoli e prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Il disegno di legge governativo - così come le altre proposte di legge - intervengono, a parere dello scrivente, in maniera efficace sulle misure volte a prevenire il compimento di fatti violenti gravi a danno delle donne e dei nuclei familiari.

L'articolo 1.(Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime)

L'articolo 2.(Potenziamento delle misure di prevenzione)

Art. 3. (Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi)

Art. 4.(Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare)

Art. 5.(Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica)

Art. 6.(Termini per la valutazione delle esigenze cautelari)

Art. 7.(Rilevazione dei termini)

Art. 8. (Modifiche degli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari)

Art.9.(Arresto in flagranza differita)

Art. 10.(Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico)

Art. 11.(Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)

Art. 12.(Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione)

Art. 13.(Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)

Art. 14.(Provvisoriale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto)

Art. 15.(Clausola di invarianza finanziaria).

Con l'art. 1 in tema di ammonimento e di informazione alle vittime estende l'applicabilità dell'istituto dell'ammonimento del questore anche ai fatti riconducibili ai reati di: violenza privata (articolo 610 c.p.), minaccia aggravata (articolo 612, secondo comma, c.p.), atti persecutori (articolo 612-bis c.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-ter c.p.), violazione di domicilio (articolo 614 c.p.), e danneggiamento (articolo 635 c.p.), consumati o tentati. La disposizione in esame interviene inoltre sulla definizione di violenza domestica, inserendovi anche la violenza commessa alla presenza di soggetti minori di età, cosiddetta violenza assistita.

Nei casi in cui alle Forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile a uno dei predetti reati-spia - consumati o tentati - nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, potrà dunque procedere, assunte sommarie informazioni, all'ammonimento dell'autore del fatto. In relazione a tali fattispecie di reato le Forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalle vittime la notizia di aver subito i delitti sopra considerati sono tenuti ad informare le vittime sulle misure adottabili

a loro tutela e, con il consenso, a metterle in contatto con i centri antiviolenza presenti nel territorio.

I provvedimenti di ammonimento emessi dal questore possano essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti;

Si prevede inoltre: un aumento di pena se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito; la procedibilità d'ufficio per alcuni reati suscettibili di ammonimento ordinariamente procedibili a querela, qualora siano commessi da soggetto già ammonito.

Considerazioni brevi: nei casi in cui si possa procedere d'ufficio, il questore sarà tenuto, oltre che ad applicare l'ammonimento, a comunicare la notizia di reato.

Si ritiene opportuno sottolineare che per il reato di stalking e' già previsto l'ammonimento, la cui richiesta deve essere effettuata al questore dalla persona offesa prima delle presentazione della querela. Con l'intervento legislativo in esame, per questo reato, il questore potrebbe procedere "d'ufficio" all'ammonimento dello stalker nel caso di violenza domestica e aspettare invece che la persona offesa si determini a denunciare negli altri casi.

L'articolo 2 del disegno di legge (*Potenziamento delle misure di prevenzione*) modifica il c.d. codice antimafia ed estende l'applicabilità delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori (stalking), di cui, rispettivamente, agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche ai soggetti indiziati dei delitti, consumati o tentati, di omicidio, di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, di violenza sessuale e di lesione personale grave o gravissima alla ricorrenza delle seguenti fattispecie aggravanti, e, dall'altro, intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale.

L'articolo 3 (*Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi*) della proposta governativa assicura priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche relativi ai reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; di costrizione o induzione al matrimonio; di lesioni personali aggravate; di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e di stato di incapacità procurato mediante violenza laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole ha agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto.

L'articolo 4 (*Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare*) introduce una previsione volta ad assicurare priorità alla trattazione degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica anche nella fase cautelare personale e decisionale.

L'articolo 5 (*Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica*) interviene sulla facoltà, per il procuratore della Repubblica, di delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero a uno o più magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzi, al fine di favorire la specializzazione nella trattazione di questa particolare tipologia di processi.

L'articolo 6 (*Termini per la valutazione delle esigenze cautelari*) mira, attraverso l'inserimento nel codice di procedura penale del nuovo articolo 362-bis, recante misure urgenti di protezione della persona offesa, ad introdurre un termine per la valutazione della sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari da parte del pubblico ministero e un termine per la decisione sull'istanza cautelare da parte del giudice. In particolare, il PM debba valutare senza ritardo – e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato – la sussistenza dei presupposti dell'applicazione della misura cautelare e il giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei trenta giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria. Nel caso in cui il PM non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari. La disposizione introduce altresì un ulteriore termine di entro 30 giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria, entro il quale il giudice deve provvedere in ordine alla richiesta di applicazione di una misura cautelare

L'articolo 7 (*Rilevazione dei termini*) al fine di assicurare il rispetto dei predetti termini, l'articolo 7 del provvedimento del Governo introduce l'obbligo per il procuratore generale presso la corte di appello di acquisire, trimestralmente, dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis c.p.p. nonché la trasmissione di una relazione almeno semestrale al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

L'articolo 8 (*Modifiche degli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari*) estende la medesima disciplina penalistica prevista dall'articolo 387-bis del codice penale per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile.

Con l'articolo 9 (*Arresto in flagranza differita*) introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 382-bis, al fine di prevedere che, nei casi di cui agli articoli 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 572 (Maltrattamenti contro familiari o conviventi) e 612-bis (Atti persecutori) del codice penale, si consideri comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione ottenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali, da dispositivi di comunicazione informatica o telematica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore.

L'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto.

Considerazione: Sarebbe opportuno estendere l'ambito di applicazione dell'arresto in flagranza differita anche ad altre ipotesi di reato.

L'articolo 10 (*Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico*) interviene sulla disciplina delle misure cautelari e del braccialetto elettronico.

La lettera a) del comma 1 consente al giudice di disporre procedure di controllo mediante l'utilizzo di «mezzi elettronici o altri strumenti tecnici» senza doverne verificare preventivamente la disponibilità ma solo la fattibilità tecnica.

La lettera b) prevede l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari ovvero con le misure coercitive di cui agli artt. 282-bis (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). La lettera c) apporta una serie di modifiche al comma 6 dell'articolo 282-bis c.p.p., il quale prevede che per una serie di reati la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 c.p.p.

In particolare, i numeri 1 e 2 introducono nel testo i reati introduce nel testo della disposizione le fattispecie di tentato omicidio (articolo 575) e di deformazione mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies). Alla medesima lettera, i numeri 3 e 4 prevedono che la misura coercitiva sia sempre accompagnata dall'imposizione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis, ovvero del cosiddetto braccialetto elettronico con la contestuale prescrizione di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare o da determinati luoghi frequentati dalla persona offesa. Si prevede, infine, che, nel caso in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione di tale modalità di controllo il giudice preveda l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave.

La lettera d) sostituisce il comma 1 dell'articolo 282-ter c.p.p.: quantificando in 500 m la distanza minima che il giudice deve comunque garantire nel disporre il provvedimento di divieto di avvicinamento; prevedendo che nei casi di allontanamento dalla casa familiare per condotte di violenza domestica e di genere, (ex articolo 282-bis, comma 6), la misura possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 per l'applicazione delle misure cautelari; consentendo al giudice, con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, di applicare anche congiuntamente, una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. La lettera d) in commento interviene anche sul comma 2 dell'articolo 282-ter c.p.p., prevedendo che qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può disporre l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis.

Considerazioni essendo necessario il consenso per applicazione del braccialetto cosa succede nel caso in cui non presti il consenso.

L'articolo 11 (*Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive*) reca una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista a legislazione vigente in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive, nonché in tema di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva. Si rammenta che il comma 2-bis dell'articolo 275 c.p.p., prevede che non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Inoltre non può applicarsi la custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica

nei procedimenti per i delitti di incendio boschivo (articolo 423-bis c.p.), maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.), stalking (articolo 612-bis c.p.), diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (articolo 612-ter) nonché per i gravi delitti di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 (O.P.), e quando rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, c.p.p. I provvedimenti in esame inseriscono nell'elenco dei reati richiamati, anche le lesioni personali (articolo 582 c.p.), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale. La lettera b) del comma 1 del disegno di legge integra l'articolo 280 c.p.p. che disciplina le condizioni di applicabilità delle misure cautelari personali diverse nel senso di limitarne l'applicazione ai soli delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni o cinque anni nel caso di custodia cautelare. La disposizione in esame prevede che le soglie edittali di cui all'articolo 280 c.p.p. non si applichino nei procedimenti per il delitto di lesioni personali (articolo 582 c.p.), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p. Ne consegue la possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, anche per il reato di lesioni personali, nelle ipotesi aggravate.

La lettera c) interviene sulla conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva, modificando il comma 5 dell'articolo 391 c.p.p. al fine di estenderne l'ambito di applicazione anche ai casi di arresto eseguito per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'articolo 387-bis c.p. Il citato comma 5 prevede infatti che la misura cautelare può essere applicata anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati dall'articolo 381, 2° co. ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza: dunque, anche con riferimento a determinati delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.

L'articolo 12 (*Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione*) estende la previsione dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne, di tutti i provvedimenti di libertà inerenti all'autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato, sia di applicazione che di estinzione che di scarcerazione, fornendo un chiarimento operativo valido per qualsiasi fase, grado e stato del processo.

L'articolo 13 (*Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena*) apportando delle modifiche all'articolo 165 c.p. e ne subordina l'applicazione per chi è condannato a reati di violenza domestica e di genere alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

L'articolo 14 (*Provvisoriale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto*) introducono e disciplinano la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisoriale, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. La somma è corrisposta, su richiesta, alle vittime, o agli aventi diritto, che vengano a trovarsi in stato di bisogno in conseguenza dei reati medesimi. La disposizione fa riferimento ai delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima o deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

Lo scrivente ritiene di condividere le modifiche nella loro ispirazione di fondo, tuttavia sarebbe auspicabile valutare la possibilità di svolgere degli approfondimenti con riguardo all'affiancamento di un **esperto in psicologia** che possieda specifiche competenze legate ad una aggiornata formazione in psicologia forense e della testimonianza.

Sarebbe infatti opportuna la predisposizione di una apposita lista di esperti psicologi di ufficio, da affiancare sin dalla denuncia\querela sia alla persona offesa che all'indiziato, e la cui relazione\parere confluisca nel fascicolo del PM anche al fine della valutazione delle esigenze cautelari (estendendo in tal caso le ipotesi dell'art. 362 comma 1 bis c.p.p. e specificando meglio come si arrivi a qualificare un soggetto come "VULNERABILE", condizione che in questo momento è lasciata ad una valutazione della persona offesa, vittima del reato!)

Per l'associazione Senza Veli sulla Lingua il Codice Rosso deve essere rafforzato perché troppo donne sono ancora ascoltate con ritardo rispetto alla denuncia e non entro le 72 ore previste dalla legge. Sarebbe inoltre auspicabile, secondo l'associazione, che la donna che denuncia un atto violento sia immediatamente affiancata da uno psicologo

d'ufficio con cui ella possa riferire quanto accadutole, al fine di redigere un "referto psicologico" che approfondisca la condizione della vittima, la gravità della violenza, utile soprattutto nel caso di violenza psicologica rispetto alla quale gli operatori non hanno gli strumenti per un'analisi adeguata.

Il supporto psicologico sarebbe necessario per stabilizzare e far maturare consapevolezza nella donna vittima di violenza prima di affidarla ad altri servizi. Inoltre il referto psicologico registrerebbe i risvolti della violenza, fisica e/o sessuale, attraverso ad esempio un test che ne riveli il livello di alterazione traumatica e tramite un colloquio della durata di 3-4 ore incentrato su tre elementi fondamentali: l'ultimo episodio di violenza subita cioè quello che ha spinto la donna a chiedere aiuto, che viene dettagliato e circostanziato il più possibile in modo da conferire una maggiore attendibilità alla testimonianza; l'anamnesi delle violenze, uno strumento in qualche modo predittivo del rischio femminicidio, dal momento che questo fenomeno presenta come primo fattore di rischio proprio una escalation di violenza; l'identificazione dei casi di violenza assistita, cioè quelli in cui un minore è costretto ad assistere alla violenza perpetrata dal padre nei confronti della madre.

In questo caso il referto psicologico costituirebbe un punto fermo a favore della donna in sede giudiziaria perché un uomo violento nei confronti di una donna non può essere un buon padre. Perché di questo bisogna tener conto nel momento in cui si valuterà circa l'affidamento del minore. La delibera regionale della Campania 47/20 ha inserito il referto psicologico all'interno dei percorsi rosa dedicati alle donne vittime di violenza, un modello "esportato" anche in Emilia Romagna.

Ma si ritiene sia necessario l'affiancamento di un esperto psicologo anche **all'indagato**, in linea con la ratio della riforma che inserisce il recupero di un percorso terapeutico quale elemento per la concessione della sospensione condizionale della pena.

Sarebbe importante che la psicologia dell'indagato fosse da subito inquadrata e scandagliata da un esperto anche ai fini di una più efficace tutela della vittima e dei figli.

Si ritiene che vada altresì privilegiato il ricorso **all'incidente probatorio di cui all'art. 392 c.p.p.** affinché l'attività di assistenza psicologica o psicoterapeutica della vittima avvenga in contraddittorio tra le parti.

Lo imporrebbe sia la particolare riprovevolezza dei fatti reato per cui si procede sia, sotto il profilo probatorio, la genuinità della fonte raccolta ai fini dibattimentali.

Andrebbe anche valutata la possibilità di prevedere, quale **misura precautelare**, il fermo di indiziato in capo al pubblico ministero qualora sussista il pericolo per incolumità personale della donna e/o dei figli e il pericolo di fuga.

Con ossequio

Avvocato Paola Tindara Paladina